

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione III bis

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO NRG 6183 del 2019

CHELLINI MARIA LAURA, (cf: CHLMLR747T70D612M),
nata a Firenze il 30.12.1974 e residente in Scandicci
(Firenze), Via del Burchietti 40, rappresentata e difesa nel
presente giudizio dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri (c.f.
BRS STT 66 S53D612T; pec:
isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it fax:
055588820) ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'avv. Francesca Buccellato in Roma, via Cosseria 2
Studio Aiello, come da mandato in calce al ricorso
introduttivo

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA**, in persona del suo legale
rappresentante, domiciliato presso l'Avvocatura generale
dello Stato, via dei Portoghesi n.12, Roma,

e nei confronti di

del Dott. MAURIZIO GAGLIARDI, nato a Firenze il
21.09.1970 e residente in Firenze, Via Massa, 8

per l'annullamento,

- del DD n. 1205 del 1.08.2019 pubblicato dal Miur sul
proprio sito istituzionale a firma del Capo di Dipartimento e

relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito con il quale sono dichiarati vincitori n. 2900 candidati del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;

- dell'allegato al predetto DD contenente il nominativo ed il punteggio dei candidati vincitori, nella parte in cui non contiene il nominativo della ricorrente;

nonchè, per quanto di ragione

dell'Avviso Prot. 35372 del 1.08.2019 pubblicato dal Miur sul proprio sito istituzionale e destinato ai nominativi dei candidati inclusi nella graduatoria pari data, e di ogni altro atto connesso conseguente ed antecedente, anche se non conosciuto o non comunicato e di data ignota.8940

FATTO

1 – Con ricorso NRG 6183 del 2019 la odierna ricorrente ha impugnato l'esito negativo della prova scritta dalla medesima sostenuta, pubblicato in data 27.03.2019 e quindi l'elenco degli ammessi alla prova orale nella parte in cui il proprio nominativo non era incluso nell'elenco dei candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti. All'udienza del 2.07.2019, codesto Ecc.mo TAR ha ordinato con provvedimento n. 8940/19 la notifica per pubblici proclami ed ha rinviato la decisione nel merito al 12.05.2020.

Nelle more, il Miur ha pubblicato la graduatoria di merito relativa alla procedura di cui è causa ed il nominativo della ricorrente non compare. Con i presenti motivi aggiunti al ricorso introduttivo, la odierna ricorrente intende impugnare la graduatoria di merito, in parte de qua per illegittimità derivata.

DIRITTO

La graduatoria impugnata è illegittima per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEL CD PRINCIPIO DEL SOCCORSO PROCEDIMENTALE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA L. 241/90 ED ALL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E SVIAMENTO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

L'informatizzazione, è un fenomeno che da tempo ha investito la società, l'informazione e i cui effetti si sono esplicitati anche sull'ordinamento giuridico, modificando profondamente i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini. La diffusione di questi strumenti ha reso accessibile una quantità tendenzialmente infinita di informazioni ai consociati, ha dato all'amministrazione la possibilità di rendere maggiormente trasparente il suo operato e ha semplificato il rapporto tra decisore pubblico e cittadino. Il fenomeno ha reso l'attività

amministrativa e la partecipazione al processo democratico più economica e semplice mediante la riduzione della burocrazia. In un certo senso ha anche migliorato l'affidabilità dell'amministrazione e la percezione di essa da parte dei cittadini: un'azione amministrativa più "impersonale" è anche imparziale e riduce i rischi di corruzione.

Anche con riferimento alle procedure concorsuali l'informatizzazione ha assunto un ruolo prevalente e considerata la vastità del fenomeno, anche la tematica del soccorso ha meritato una rivalutazione nel quadro dell'amministrazione digitale. La giurisprudenza ha avuto occasione di esprimersi sulla questione nell'ipotesi in cui un malfunzionamento della piattaforma abbia causato la cancellazione della domanda di partecipazione ad un concorso (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 27 giugno 2017, n. 1451). L'operato del sistema informatico costituisce esercizio de facto di poteri dell'amministrazione nella misura in cui esclude in automatico il concorrente dalla gara, "determinandosi così una sorta di "espropriazione" automatica da parte del sistema informatico di qualsiasi potere valutativo, motivazionale e decisorio". Nella succitata ipotesi il sistema si sostituisce all'amministrazione e giunge "*ad esercitare impersonalmente un'attività amministrativa sostanziale*" (Tar Lazio sez. III bis 4 aprile 2017 n. 4195). Difatti pone in essere un vero e proprio provvedimento escludente, ma senza che sia stato espletato il

procedimento, senza che sia stata data motivazione e senza la valutazione dei presupposti sostanziali della decisione. L'attività svolta dal sistema informatico in questo caso è indubbiamente illegittima: viola i principi di razionalità, proporzionalità e buon andamento; costituisce un inutile ostacolo procedimentale, costringendo l'istante a presentare un'altra domanda, sicché contrasta con i principi di non aggravamento, di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa. Se, però, il sistema informatico può porre in essere un'attività amministrativa, seppur impersonale e illegittima, non si vede perché non si possa ammettere che, con le giuste cautele, possa esercitare l'attività di soccorso.

Il soccorso procedimentale è un istituto che si qualifica nella sua dimensione relazionale, cioè nel rapporto procedimentale che intraprende con l'istante. In quest'ottica il sistema informatico costituisce una sorta di longa manus, un prolungamento dell'amministrazione funzionale all'avvicinarsi il più possibile al cittadino. L'ammissibilità del soccorso informatizzato non dovrebbe essere oggetto di dubbi. Ancora più nello specifico, l'articolo 3 bis della L. 241/1990 esprime la preferenza del legislatore per la telematica come principio generale del procedimento. Il Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) afferma all'articolo 9 che l'utilizzo delle nuove tecnologie deve *“facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti”*; all'articolo

12 invece prevede che *“le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice”*.

L’attività amministrativa svolta in concreto dal sistema informatico, però, non può essere considerata effettivamente come un’attività impersonale perché in tal modo si svuoterebbe di rilevanza la posizione del responsabile del procedimento, verosimilmente in contrasto con la ratio della l. 241/1990. L’attivazione del soccorso informatizzato, quindi, deve essere non frutto di una valutazione ex post, caso per caso, ma ex ante: verranno stabilite delle ipotesi certe di attivabilità per porre un presidio funzionale alla presentazione di domande complete e regolari, ad esempio, come di strumenti di aiuto in caso di problemi in itinere. A conferma di quanto sopra, la giurisprudenza ha affermato l’esistenza di un principio generale, ai sensi del quale *“l’utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica debbano categoricamente essere considerati come serventi rispetto all’attività amministrativa”* (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 27

giugno 2016 n. 806). In altre parole il sistema informatico deve essere sempre strumento, mai soggetto. I giudici pugliesi
1 Tribunale Amministrativo Regionale pugliese, nel caso hanno altresì affermato come sia **onere della PA accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale**, essendo evidente che l'agevolazione che deriva alla PA stessa dalla gestione digitale dei flussi documentali deve essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che si verificano, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 6 della Legge n. 241/1990.

Nel caso della odierna ricorrente, come si evince dalle circostanze di fatto narrate e dalle prove documentali qualcosa non è funzionato. Vale la pena di rilevare che la procedura di cui è causa è una procedura che si è svolta al livello nazionale, ma che da più parti ha presentato le incertezze informatiche fin qui rilevate. Non solo, infatti, nell'aula dove la ricorrente ha sostenuto la prova di cui è causa, altra candidata è incorsa nello stesso problema tecnico, ma anche codesto Ecc.mo TAR recentemente e proprio con riferimento alla medesima procedura, ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. 5867 del 2019 che in ossequio ai principi sopra menzionati ha ordinato l'annullamento degli atti impugnati. La graduatoria di

merito di recente pubblicazione è illegittima per illegittimità derivata.

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ. IRRAZIONALITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI TEMPI DI CORREZIONE STABILITI DALLA COMMISSIONE. ILLEGITTIMITÀ' DERIVATA.

Preliminarmente, occorre rilevare come bene prima di sostenere la prova scritta i candidati erano stati informati dal Miur che l'accesso alle prove sarebbe stato contestuale alla pubblicazione degli esiti, direttamente dal portale Polis. Ciò, però, non è avvenuto. La odierna ricorrente, all'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi, quindi, è stata costretta ad incaricare il sottoscritto legale al fine di formulare una formale richiesta di accesso agli atti, proprio per poter poi adire codesto Ecc.mo TAR con cognizione di causa.

Invero, la documentazione è stata prodotta dall'Amministrazione solo la notte tra l'8 ed il 9 maggio 2019. Tale comportamento omissivo dell'Amministrazione ha ritardato l'azione della ricorrente a difesa dei propri interessi.

Oltre a ciò, vale la pena di rilevare come i cinque quesiti della prova scritta siano stati valutati secondo la griglia di

correzione approvata dalla Commissione nella seduta del 25 gennaio 2019.

La griglia prevede 4 criteri, articolati in 8 indicatori; ciascun indicatore ha una scala di riferimento composta da quattro diversi punteggi.

In particolare:

a) il criterio *“coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico previste dall’art. 25 del Dlgs n. 165/2001”* era articolato in tre indicatori: *“1. Valenza strategica delle azioni proposte all’interno di una visione unitaria dell’istituzione scolastica* [scala di riferimento: 0,50 – 1 – 1,50 – 2]; *2. Coerenza delle azioni proposte con l’esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie* [scala di riferimento: 0,50 – 1 – 1,50 – 2]; *3. Articolazione ed efficacia delle azioni proposte in un quadro di sistema* [scala di riferimento: 0,50 – 1 – 1,50 – 2]”; punteggio massimo 6;

b) il criterio *“inquadramento normativo”* (scala di riferimento: 1 – 2 – 3 – 4) non era ulteriormente articolato; punteggio massimo 4;

c) il criterio *“sintesi, esaustività ed aderenza, all’oggetto del quesito”* era articolato in due indicatori: *“1. Organicità e rigore della trattazione* [Scala di riferimento: 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1]; *2. Concisione e completezza nella trattazione* [Scala di riferimento: 0,50 – 1 – 1,50 – 2]”; punteggio massimo 3;

d) il criterio “*correttezza logico – formale*” era articolato in due indicatori: “1. *Proprietà linguistico – espressiva* [Scala di riferimento: 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1]; 2. *Costruzione logica* [Scala di riferimento: 0,50 – 1 – 1,50 – 2]”; punteggio massimo 3.

In considerazione di questo articolato meccanismo di valutazione, nella griglia approvata il 25 gennaio 2019 la Commissione ha stabilito che “**la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti**”.

La prova scritta della prof.ssa Chellini è stata corretta il 6 marzo 2019 (come risulta dal verbale n. 11 della sottocommissione n. 31).

Dal verbale emerge che - dalle ore 14.30 alle ore 18.00 (210 minuti) - sono stati corretti gli elaborati di 14 candidati. Ne consegue che la Commissione ha dedicato 15 minuti per ciascun candidato, ovvero 3 minuti per ciascun quesito (sono stati infatti corretti 70 quesiti a risposta aperta 5 x 14 candidati).

In altre parole: ogni 3 minuti il Presidente e i due commissari hanno letto l’elaborato relativo ad un quesito, di circa 15-20 righe; valutato la prova; attribuito 8 punteggi differenti; compilato l’apposita scheda di valutazione.

L’inadeguatezza del tempo utilizzato è evidente. Tanto più se si considera che i tre commissari non possono aver lavorato per più di 3 ore e mezza senza alcuna interruzione.

E' poco probabile - per non dire impossibile - che, in appena 3 minuti, si riesca a leggere (con la necessaria attenzione) un elaborato complesso ed assegnare 8 punteggi diversi sulla base di una valutazione collegiale.

Non solo. La valutazione, in un tempo assai esiguo, sarebbe sempre avvenuta all'unanimità.

Dal verbale risulta, infatti, che *“per ogni prova corretta i commissari formulano (all’Unanimità) le proposte di punteggio, conformi ai criteri di valutazione adottati”*.

I Commissari, quindi, si sarebbero pronunciati all'unanimità 70 volte (70 punteggi per 14 candidati) su 980 punteggi assegnati.

Ciò è, logicamente e statisticamente, inverosimile.

E' evidente che la valutazione della Commissione sia totalmente inattendibile, quindi.

In primo luogo, viola la previsione, del tutto ragionevole (e forse già sottostimata), dei 30 minuti stabiliti per la correzione di ogni prova.

In secondo luogo, il tempo troppo esiguo dedicato alla correzione dei quesiti e la circostanza che i Commissari si sarebbero sempre pronunciati all'unanimità rendono manifesta l'irrazionalità dell'esito di una valutazione soltanto apparente.

Secondo la giurisprudenza il tempo di correzione esiguo *“è tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova*

scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso. D'altra parte proprio la griglia di valutazione predisposta dalla commissione imponeva a quest'ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili [nel caso di specie i profili sono addirittura otto] con un'operazione logica che, in base a comune regole di esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti" (Cons. Stato, VI, 21 marzo 2006, n. 3669; VI, 8 febbraio 2005, n. 2421).

Il principio giurisprudenziale, secondo cui la durata della valutazione delle prove non sarebbe sindacabile, opera **solo laddove non sia stato predeterminato il tempo necessario alla corretta valutazione dell'elaborato**: *"i tempi impiegati dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico non sono sindacabili, a meno che non siano stati appositamente predeterminati i tempi medi da dedicare a ciascun candidato"* (TAR Palermo, III, 13 febbraio 2017, n. 485; TAR Lazio, I, 6 febbraio 2015, n. 2250).

In conclusione: la Commissione esaminatrice ha stabilito il tempo necessario a correggere la prova scritta in 30 minuti; la sottocommissione n. 31 non ha rispettato la

previsione ed ha utilizzato un tempo evidentemente incongruo 15 minuti.

Ogni altra considerazione sul punto appare superflua. La graduatoria di merito è illegittima per illegittimità derivata.

3. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

L'inattendibilità delle operazioni compiute dalla Sottocommissione n. 31 risulta ancora più evidente se si confrontano i verbali di altre sottocommissioni.

Si elencano (a campione) i dati dei verbali n. 2 della sottocommissione n. 2, n. 4 della sottocommissione n. 7 e n. 7 della sottocommissione n. 15 (un'altra sessione rispetto a quella di correzione della ricorrente).

Il verbale n. 2 della sottocommissione n. 2 dell'8 febbraio 2019 registra l'inizio delle operazioni alle ore 9.00 e la chiusura alle ore 20.30: in 690 minuti sono stati corretti 24 elaborati, utilizzando quindi 28,75 minuti per ogni candidato.

Il verbale n. 4 della sottocommissione n. 7 del 19 febbraio 2019 registra l'inizio delle operazioni alle ore 9.15 e la chiusura alle ore 17.30: in 495 minuti sono stati corretti 25 elaborati; circa 19,8 minuti per ogni candidato.

Il verbale n. 7 della sottocommissione n. 15 dell'8 marzo 2019 registra l'inizio delle operazioni alle ore 9.00 e la chiusura alle ore 13.50: in 290 minuti sono stati corretti 30 elaborati; circa 9,6 minuti per ogni candidato. Come abbiamo visto, dal verbale n. 3 (relativo alla correzione della prova della ricorrente) risulta che la sottocommissione n. 15 ha dedicato a ciascun candidato appena 10 minuti.

La manifesta irrazionalità del tempo impiegato dalla sottocommissione n. 15 per valutare le prove ad essa sottoposte risulta confermata da questo confronto: le altre sottocommissioni, infatti, hanno impiegato tempi maggiori.

Questa circostanza di fatto è pacifica. In ogni caso, risulterà confermata qualora si proceda all'esame di tutti i verbali delle sottocommissioni, di cui si chiede all'Ill.mo TAR di voler ordinare il deposito all'Amministrazione resistente.

Emerge un profilo di disparità di trattamento tra i candidati. La graduatoria di merito è illegittima per illegittimità derivata.

4. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Il confronto tra le modalità di lavoro delle sottocommissioni evidenzia il vizio di disparità di trattamento anche sotto un altro profilo.

Dall'esame dei verbali sopra richiamati emerge che:

- nella sottocommissione n. 2, verbale n. 2, per ogni prova corretta *“i commissari formulano (all’Unanimità e/o maggioranza) le proposte di punteggio”*; il voto medio è di 74,76 punti;

- nella sottocommissione n. 7, verbale n. 4, per ogni prova corretta *“i commissari formulano (all’Unanimità e/o maggioranza) le proposte di punteggio”*; il voto medio è di 54,32 punti;

- nella sottocommissione n. 15, verbale n. 7, per ogni prova corretta *“i commissari formulano (all’Unanimità) le proposte di punteggio”*; il voto medio è di 41 punti;

- nella sottocommissione n. 15, verbale n. 3, per ogni prova corretta *“i commissari formulano (all’Unanimità) le proposte di punteggio”*; il voto medio è di 37,9 punti.

La clamorosa diversità dell'esito delle valutazioni di queste sottocommissioni è statisticamente rilevante e dimostra la disparità di trattamento che i candidati hanno subito.

Inoltre, è ragionevole formulare un collegamento tra il tempo utilizzato dalla Commissione per la valutazione e l'esito della stessa.

Nella sottocommissione n. 2, nella quale sono stati rispettati i tempi prescritti per la correzione degli elaborati, la votazione è sensibilmente più alta: i candidati, anche coloro che sono risultati insufficienti, possono confidare nel corretto operato della Commissione, in particolare in una attenta analisi della propria prova.

Nella sottocommissione n. 7, pur non essendo stati rispettati i 30 minuti, il tempo riservato alla correzione di ciascun elaborato non risulta manifestamente incongruo.

Al contrario, l'operato della sottocommissione n. 15 è irrazionale: quasi tutti i candidati risultano insufficienti.

Inoltre, soltanto in questa sottocommissione i commissari hanno **sempre** formulato i giudizi all'unanimità.

I candidati corretti dalla sottocommissione n. 31 tra cui la prof.ssa Chellini, sono stati penalizzati.

Le modalità con cui sono state svolte le operazioni hanno violato la *par condicio* fra i concorrenti.

L'elaborato della ricorrente merita di essere nuovamente corretto, nel rispetto dei tempi previsti, a garanzia di una corretta valutazione anche tenuto conto di quanto fin qui dedotto. La graduatoria di merito è illegittima per illegittimità derivata.

P.Q.M.

Si chiede:

Nel Merito: l'accoglimento del presente ricorso e dei presenti motivi aggiunti con conseguente annullamento degli atti impugnati con riferimento alla posizione della ricorrente.

In via istruttoria: si insiste per l'acquisizione del codice sorgente utilizzato per la prova selettiva de qua.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni ai recapiti: pec: *isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it*; fax: 055 588820. Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e di aver versato il contributo unificato per l'importo di € 325,00.

Si deposita documentazione come da separato indice.

Firenze, 01 agosto 2019

Avv. Isetta Barsanti Mauceri